

ATTO N. DCR 186

DEL 14/06/2023

DECRETO

OGGETTO: ART. 32, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO TAXI NELL'AREA METROPOLITANA TORINESE: REVISIONE DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA IN BASE AL TASSO DI INFLAZIONE .

IL CONSIGLIERE DELEGATO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 3-4 ottobre e 17-18 ottobre 2021, il sottoscritto Stefano Lo Russo, è stato proclamato il 27 ottobre 2021 Sindaco di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaco, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" e successive modificazioni e integrazioni;

Viste le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui al comma 15 e dai commi 25 a 39 dell'art. 1 della citata legge 7 aprile 2014 n. 56;

Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90;

Dato atto che con Decreto n.1 del 13/01/2022 sono state assegnate le deleghe delle funzioni amministrative ai Consiglieri MetropolitanI ed in particolare al Consigliere Metropolitan Pasquale Mazza le seguenti deleghe:
pianificazione territoriale e difesa del suolo, trasporti, protezione civile.

PREMESSO:

- che in seguito alla richiesta dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali della Categoria taxi è stato avviato il procedimento di revisione periodica della parte variabile tariffa in base al tasso di inflazione, dopo che la Commissione Consultiva dell'Area Metropolitana, in data 18/05/2022, ha delegato alcuni suoi rappresentanti ad occuparsi, tra l'altro, dell'aggiornamento tariffario;
- che la revisione periodica della parte variabile della tariffa taxi è prevista dall'art. 32 del Regolamento taxi dell'Area Metropolitana torinese.
- che l'art. 32 del Regolamento prevede che *“ La parte variabile della tariffa, a decorrere dall'anno 2006, è soggetta a revisione periodica, con cadenza annuale, in funzione del tasso programmato di inflazione, salvo eventuale recupero delle differenze in caso di rilevante scostamento del tasso effettivo di inflazione,*

previo parere della Commissione di cui all'art. 5 (Commissione Consultiva dell'Area Metropolitana Torinese) da esprimersi entro il primo trimestre di ciascun anno. Per scostamento rilevante si intende una differenza superiore al 25%."

- che per parte variabile della tariffa si intende la componente chilometrica e minutaria della stessa come viene precisato nella nota all'art. 32 dello stesso Regolamento.
- che in data 18/04/2023 con nota inviata a mezzo P.E.C. è stato richiesto all'Autorità di Regolazione dei Trasporti di esprimersi sulla proposta di Decreto di revisione periodica della parte variabile della tariffa ai sensi dell'art. 37, comma 2 del D.L. n.211/2011, convertito con modificazioni nella Legge 2011 n.214;
- che in data 19/05/2023 l'Autorità di Regolazione dei Trasporti ha comunicato a mezzo PEC il proprio parere n.8 del 18/05/2023, reso sulla proposta inviata, ritenendo l'adeguamento tariffario proposto adeguato alle Linee Guida approvate con Delibera ART n.46/2022 del 23/03/2022, e formulando una serie di prescrizioni/raccomandazioni per aggiornare il Regolamento taxi dell'Area metropolitana di Torino prima del prossimo aggiornamento tariffario;

RILEVATO:

- che la revisione periodica richiede preliminarmente di individuare il tasso di inflazione da applicare per l'aggiornamento ed il periodo di tempo interessato dall'aggiornamento;
- che come tasso di inflazione è stato individuato l'indice per le famiglie di operai e impiegati (**indice Foi**) che misura la variazione nel tempo dei prezzi al dettaglio, dei beni e servizi correntemente acquistati dalle famiglie di lavoratori dipendenti;
- che il periodo interessato dall'aggiornamento va dal 1° gennaio 2019 al 31 Dicembre 2023;
- che l'ultimo aggiornamento della parte variabile della tariffa è stato approvato con Decreto Sindacale n.217-4906/2019 del 12/06/2019 ;
- che, in conformità all'art. 32 del Regolamento, il tasso di inflazione effettivo rilevato nell'anno 2019 è stato di 0,5 rispetto al tasso di inflazione programmato di 1,2 applicato con il precedente Decreto ;
- che pertanto, per l'anno 2019, il tasso di inflazione con cui aggiornare la tariffa è negativo ed ammonta a -0,7 pari alla differenza tra tasso di inflazione programmata ed tasso di inflazione effettivo rilevato a fine anno: $(0,5 - 1,2) = - 0,7$;
- che per gli anni 2020, 2021 e 2022 si applica il tasso di inflazione effettivo riportato nelle tabelle dell'ISTAT;
- che per l'anno 2023 si applicherà il tasso di inflazione programmato risultante dalla Nota di aggiornamento al Documento di Programmazione finanziaria pari a 14,3%;

Di seguito si riportano i passaggi con cui vengono determinati i punti percentuali di aumento ISTAT in base all'indice FOI nel periodo considerato, nonché l'applicazione dell'aumento alla parte chilometrica ed alla parte oraria della tariffa;

In particolare, l'aumento percentuale dell'ISTAT è stato determinato con i seguenti passaggi:

- 1) individuando il tasso di inflazione effettivo nell'anno 2019 per sottrarlo al tasso di inflazione programmata applicato nell'ultimo Decreto di aggiornamento ;
- 2) individuando il tasso di inflazione effettivo per gli anni 2020, 2021 e 2022;
- 3) individuando il tasso di inflazione programmata per l'anno 2023

Si riporta la tabella dell'indice FOI e si sviluppano i passaggi:

**FOI(nt) 3.3 - Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
Generale al netto dei tabacchi (a partire dal 1992)**

Variazioni Percentuali dell'anno indicato rispetto all' anno precedente

1948	5,9	1949	1,5	1950	-1,3	1951	9,7	1952	4,2
1953	1,9	1954	2,7	1955	2,8	1956	5,0	1957	1,9
1958	4,8	1959	-0,4	1960	2,7	1961	2,9	1962	5,1
1963	7,5	1964	5,9	1965	4,3	1966	2,0	1967	2,0
1968	1,3	1969	2,8	1970	5,1	1971	5,0	1972	5,6
1973	10,4	1974	19,4	1975	17, 2	1976	16, 5	1977	18, 1
1978	12,4	1979	15,7	1980	21, 1	1981	18, 7	1982	16, 3
1983	15,0	1984	10,6	1985	8,6	1986	6,1	1987	4,6
1988	5,0	1989	6,6	1990	6,1	1991	6,4	1992	5,4
1993	4,2	1994	3,9	1995	5,4	1996	3,9	1997	1,7
1998	1,8	1999	1,6	2000	2,6	2001	2,7	2002	2,4
2003	2,5	2004	2,0	2005	1,7	2006	2,0	2007	1,7
2008	3,2	2009	0,7	2010	1,6	2011	2,7	2012	3,0
2013	1,1	2014	0,2	2015	-0,1	2016	-0,1	2017	1,1
2018	1,1	2019	0,5	2020	-0,3	2021	1,9	2022	8,1

1) ANNO 2019 Il tasso di inflazione da applicare è negativo ed è uguale alla differenza tra il tasso di inflazione programmato per l'anno 2019 applicato nel precedente Decreto di aggiornamento, ed il tasso di inflazione effettivo rilevato a fine 2019 : (0,5 tasso effettivo - 1,2 tasso programmato) = **-0,7**

2) ANNI 2020, 2021, 2022 : Il tasso di inflazione effettivo è pari alla somma dei tassi effettivi rilevati negli anni, come riportati nella tabella sopra indicata : - 0,3 + 1,9 + 8,1 = **9,7**

La somma algebrica dei valori del tasso di inflazione reale negli anni che vanno dal 2020 al 2022 è infatti la seguente: $-0,3$ (2020) + $1,9$ (2021) + $8,1$ (2022) = **9.7**

3) Viene conteggiato il tasso di inflazione programmata pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro per l'anno 2023 che è di **4,3** punti percentuali.

Fonte:

https://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/analisi_programmazione_economico_finanziaria/inflaz_programmata/

TASSO D'INFLAZIONE PROGRAMMATO E PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI (F.O.I. - esclusi i tabacchi)

Ann o	Tasso di inflazione programmato (variazioni percentuali in media d'anno)	Not e	Prezzi al consumo F.O.I. - ESCLUSI I TABACCHI (variazioni percentuali in media d'anno)	Scostamento (punti percentuali)
2023	4,3	(n)		

In sintesi, l'aggiornamento tariffario avviene in base al tasso di inflazione effettivo rilevato seguendo l'indice FOI dal 2019 al 2022, operando la sottrazione del tasso di inflazione programmato per l'anno 2019 applicato nel precedente Decreto, per poi sommarlo al tasso di inflazione programmato per l'anno 2023.

L'aggiornamento in base ai tre passaggi sopra dettagliati dà luogo al seguente risultato :

$-0,7 + 9,7 + 4,3 = 13,3$ punti percentuali.

L'aumento percentuale di 13,3 viene ora applicato alla componente chilometrica della tariffa nel seguente modo:

PARAMETRO BASE € 1,53 X 13,3% = 0,2034 = **1,7334**

PRIMA PROGRESSIONE € 1,11 X 13,3% = 0,1476 = **1,2576**

SECONDA PROGRESSIONE € 1,34 X 13,3% = 0,1782 = **1,5182**

PROGRESSIONE DI CROCIERA € 1,53 X 13,3% = 0,2035 = **1,7334**

PROGRESSIONE BLOCCATA PER CORSE DI ANDATA E RITORNO CON TASTO DI BLOCCO € 1,11 X 13,3% = 0,1476 = **1,2576**

L'aumento percentuale di 13,3 punti percentuali viene applicato alle tariffe massime sui percorsi prestabiliti nel seguente modo:

TARIFFA MASSIMA CON TASSAMETRO ACCESO DALL'AEROPORTO DI CASELLE VERSO LA ZONA ZTL DI TORINO E RITORNO: € 36,00 x 13,3 % = 4,788 = **40,788**

TARIFFA MASSIMA CON TASSAMETRO ACCESO DALL'AEROPORTO DI CASELLE VERSO LA

ZONA OSPEDALI E RITORNO: € 41 X 13,3% = 5,453 = **46,453**

L'aumento percentuale di 13,3 punti percentuali viene applicato alla componente oraria della tariffa nel seguente modo:

1° TARIFFA ORARIA (FINO AL RAGGIUNGIMENTO DI € 8,00 CON BANDIERA GIA' INSERITA) :
€ 34,28 X 13,3 % = 4,559 = **38,839**

2° TARIFFA ORARIA (OLTRE GLI € 8,00 PER TUTTE LE PROGRESSIONI): € 27,69 X 13,3% = 3,682 = **31,372**

TUTTE LE VOCI FISSE (SUPPLEMENTI, NOTTURNO, FESTIVO, PASSEGGERO E BAGAGLIO) RIMANGONO INVARIATE.

ARROTONDAMENTI CONCORDATI CON I SINDACATI

Dopo aver calcolato l'aggiornamento ISTAT della parte variabile della tariffa, viene dato atto che la rimodulazione del tassametro ai valori aggiornati richiede che gli stessi vengano arrotondati ai primi due decimali.

L'operazione di arrotondamento viene effettuata sia per i parametri chilometrici che per quelli orari.

Per quanto riguarda i parametri chilometrici, con i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali si è convenuto di arrotondare per eccesso i valori del PARAMETRO BASE e della PROGRESSIONE DI CROCIERA, e di arrotondare per difetto i valori della PRIMA PROGRESSIONE, della SECONDA PROGRESSIONE e della PROGRESSIONE BLOCCATA PER LE CORSE DI ANDATA E RITORNO.

L'arrotondamento per difetto delle voci sopra indicate consente di avere la disponibilità di circa 2 centesimi: **0,0076** (PRIMA PROGRESSIONE), **0,0082** (SECONDA PROGRESSIONE) e **0,0076** (PROGRESSIONE BLOCCATA PER LE CORSE DI ANDATA E RITORNO).

La somma di questi valori dà il seguente risultato: $0,0076 + 0,0082 + 0,0076 = 0,0234$ circa due centesimi.

Questi due centesimi di disponibilità derivanti dall'arrotondamento per difetto vengono aggiunti al valore del PARAMETRO BASE e della PROGRESSIONE DI CROCIERA che da 1,7334 diventa **1,75**.

Per i parametri orari, l'operazione di arrotondamento viene effettuata per consentire di inserire nel tassametro valori corrispondenti al decimo di secondo escludendo i valori al centesimo di secondo.

Restringere il valore della componente oraria ai soli decimi di secondo è funzionale ad una più agevole visualizzazione degli scatti del tassametro nell'ottica della trasparenza.

Per la **1° TARIFFA ORARIA (FINO AL RAGGIUNGIMENTO DI € 8,00 CON BANDIERA GIA' INSERITA)** la tariffa oraria di € 38,839 viene applicata dal tassametro con scatti di 10 centesimi che avvengono ogni 9,2689 secondi.

Con i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali si è convenuto di arrotondare il valore per eccesso portando lo scatto di 10 centesimi a **9,3 secondi**.

Per la **2° TARIFFA ORARIA (OLTRE GLI € 8,00 PER TUTTE LE PROGRESSIONI)** la tariffa oraria di € 31,3727 viene conteggiata con scatti di 10 centesimi che avvengono ogni 11,4749 secondi.

Si è convenuto di arrotondare il valore per difetto portando lo scatto di di 10 centesimi a **11,40** secondi.

In sintesi è stato operato un primo arrotondamento per eccesso, ed un secondo per difetto.

Gli arrotondamenti operati sui secondi portano la 1° tariffa oraria a € **38,70** e la seconda tariffa oraria a € **31,57** con una differenza che nel primo caso ammonta a 13 centesimi a sfavore dei tassisti, e nel secondo

caso ammonta a 20 centesimi a loro favore.

Per le TARIFFE MASSIME sono stati fatti i seguenti arrotondamenti:

La TARIFFA MASSIMA CON TASSAMETRO ACCESO DALL'AEROPORTO DI CASELLE VERSO LA ZONA ZTL DI TORINO E RITORNO di € 40,788 viene arrotondata per difetto a € **40,00**

La TARIFFA MASSIMA CON TASSAMETRO ACCESO DALL'AEROPORTO DI CASELLE VERSO LA ZONA OSPEDALI E RITORNO di € 46,453 viene arrotondata per eccesso a € **47,00**

Questo arrotondamento tiene conto della viabilità più difficoltosa su via Nizza rispetto a quella che porta all'aeroporto.

AGGIORNAMENTI DELLE SOGLIE PER LO SCATTO DELLE PROGRESSIONI

Con le Organizzazioni sindacali si è convenuto di aggiornare anche la soglia il cui superamento porta al passaggio dal PARAMETRO BASE alla PRIMA PROGRESSIONE, nonché la soglia il cui superamento porta al passaggio dalla PRIMA PROGRESSIONE alla SECONDA PROGRESSIONE.

Tali soglie sono state inserite nel 2012 quando è stato modificato l'impianto tariffario e da allora sono rimaste invariate.

E' stata rilevata l'opportunità di elevare tali soglie nella misura del tasso di inflazione rilevato a partire dal 2012 (circa il 19%), al fine di evitare che i nuovi valori aggiornati vengano ad incidere eccessivamente sul funzionamento complessivo dell'impianto.

Pertanto, si è convenuto di portare la soglia del PARAMETRO BASE al cui superamento scatta la PRIMA PROGRESSIONE da € 8,00 ad € **9,00**.

Allo stesso modo si è convenuto di portare la soglia della PRIMA PROGRESSIONE al cui superamento scatta la SECONDA PROGRESSIONE da € 13,00 ad € **14,00**

Di seguito si riportano le tariffe della parte variabile aggiornate in base all'indice FOI dell'Istat e agli arrotondamenti concordati con le Associazioni di categoria:

PARAMETRO BASE € **1,75**

PRIMA PROGRESSIONE € **1,25**

SECONDA PROGRESSIONE € **1,51**

PROGRESSIONE DI CROCIERA € **1,75**

PROGRESSIONE BLOCCATA PER CORSE DI ANDATA E RITORNO CON TASTO DI BLOCCO € **1,25**

- TARIFFA MASSIMA CON TASSAMETRO ACCESO DALL'AEROPORTO DI CASELLE VERSO LA ZONA ZTL DI TORINO E VICEVERSA € **40,00**

- **TARIFFA MASSIMA CON TASSAMETRO ACCESO DALL' AEROPORTO DI CASELLE VERSO LA ZONA OSPEDALI E VICEVERSA € 47,00**
- **1° TARIFFA ORARIA (FINO AL RAGGIUNGIMENTO DI € 9,00 CON BANDIERA GIA' INSERITA): € 38,70**
- **2° TARIFFA ORARIA (OLTRE GLI € 9,00 PER TUTTE LE PROGRESSIONI) : € 31,57**
- **TUTTE LE VOCI FISSE (SUPPLEMENTI, NOTTURNO, FESTIVO, PASSEGGERO E BAGAGLIO) SONO RIMASTE INVARIATE.**

Visto l'art. 32, comma 2 del Regolamento per la gestione unificata del servizio taxi nell' Area Metropolitana Torinese approvato con DCP n.85-265268 del 21/06/2005 e s.m.i.;

Richiamato il Decreto del Sindaco Metropolitano n.1 del 13/01/2022 con cui sono state conferite al Consigliere Metropolitano Pasquale Mazza le deleghe delle funzioni amministrative relative ai trasporti;

Dato atto che il Responsabile del procedimento è l'ing. Matteo Tizzani il quale ha dichiarato l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990, degli art.6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino nei confronti dei destinatari del presente atto;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del TUEL (D.Lgs. 267/2000) e dell'art. 48, comma 1, dello Statuto Metropolitano;

Visti:

- la Legge 15/01/1992 n.21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
- la Legge Regionale 23 febbraio 1995 n. 24 che, all'art. 3, comma 3, delega alle Province le funzioni amministrative inerenti al settore del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea su strada ai sensi della Legge n.21 del 1992;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art.1, comma 50, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della Legge 5 giugno 2003, n.131;
- l'art.2, comma 1, della Legge Regionale 2015 n. 23 di "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della Legge 7 aprile 2014 n. 56" che conferma in capo alle Province e alla Città Metropolitana tutte le funzioni amministrative conferite a qualsiasi titolo con

Legge Regionale;

- l'art. 134 del T.U.E.L. e s.m.i. e ritenuta l'urgenza;
- l'art. 32, comma 2 del Regolamento per la gestione unificata del servizio taxi nell'Area Metropolitana Torinese approvato con DCP n.85-265268 del 21/06/2005 e s.m.i.;

DECRETA

a) di aggiornare la parte variabile del sistema tariffario fino al 31 Dicembre 2022 , tenendo conto del tasso di inflazione programmato dell'anno 2023, in conformità all'art. 32, comma 2 del Regolamento taxi dell'Area Metropolitana Torinese, nella misura di **13,3%** punti percentuali;

b) di fissare conseguentemente i parametri chilometrici e minutari del sistema tariffario, in base agli arrotondamenti concordati, nei seguenti valori espressi in Euro :

PARAMETRO BASE 1,75

PRIMA PROGRESSIONE 1,25

SECONDA PROGRESSIONE 1,51

PROGRESSIONE DI CROCIERA 1,75

PROGRESSIONE BLOCCATA PER CORSE DI ANDATA E RITORNO CON TASTO DI BLOCCO 1,25

- **TARIFFA MASSIMA CON TASSAMETRO ACCESO DALL' AEROPORTO DI CASELLE VERSO LA ZONA ZTL DI TORINO E VICEVERSA: 40,00**
- **TARIFFA MASSIMA CON TASSAMETRO ACCESO DALL' AEROPORTO DI CASELLE VERSO LA ZONA OSPEDALI E VICEVERSA: 47,00**
- **1° TARIFFA ORARIA (FINO AL RAGGIUNGIMENTO DI € 9,00 CON BANDIERA GIA' INSERITA): 38,70**
- **2° TARIFFA ORARIA (OLTRE I € 9,00 PER TUTTE LE PROGRESSIONI): 31,57**

c) di aggiornare la soglia il cui superamento porta al passaggio dal PARAMETRO BASE alla PRIMA PROGRESSIONE portandola da € 8,00 ad **€ 9,00**;

d) di aggiornare la soglia il cui superamento porta al passaggio dalla PRIMA PROGRESSIONE alla SECONDA PROGRESSIONE portandola da € 13,00 ad **€ 14,00**;

e) di lasciare invariate tutte le voci fisse del sistema tariffario (Bandiera, supplementi, notturno, festivo, passeggero, bagaglio, etc.);

f) di approvare la tabella riepilogativa del tariffario aggiornato rappresentata nell'Allegato al presente provvedimento.

Il presente provvedimento non comporta oneri per la Città Metropolitana di Torino.

Torino, 14/06/2023

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Matteo Tizzani

Si esprime parere aggiuntivo favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Matteo Tizzani

IL CONSIGLIERE DELEGATO

Pasquale Mario Mazza

ALLEGATO AL DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

La seguente tabella riassume il sistema tariffario “a tariffa progressiva multipla” aggiornato ai sensi dell’art.32 del Regolamento per la gestione unificata del servizio pubblico taxi nell’Area Metropolitana Torinese intitolato “tariffe” :

	TARIFFE
COSTO INIZIALE Scatto Bandiera più supplementi, se dovuti	€ 3,50 (Bandiera) Supplementi: notturno € 2,50 (dalle 22.00 alle 6.00) festivo € 1,50 (dalle 6.00 alle 22.00) bagaglio € 0,50 (per ciascun collo di dimensione superiore a 55x40x20) PRENOTAZIONE TELEFONICA DELLA CORSA € 1,00 e inserimento del tassametro tre minuti prima dell’ora di prenotazione convenuta PASSEGGERO € 3,50 per il quinto passeggero € 1,00 per il sesto passeggero e oltre
PARAMETRO BASE	€ 1,75 al km fino al raggiungimento di € 9,00 con bandiera già inserita Tariffa oraria € 38,70 pari a € 0,10 per ogni percorso di 57 metri o 9,3 secondi di fermata
PRIMA PROGRESSIONE	€ 1,25 al Km oltre i € 9,00 fino a € 14,00 Tariffa oraria € 31,57 pari ad € 0,10 per ogni 80 metri o 11,4 secondi di fermata
SECONDA PROGRESSIONE	€ 1,51 al Km oltre € 14,00 fino a destinazione Tariffa oraria € 31,57 pari ad € 0,10 per ogni percorso di 66 metri o 11,4 secondi di fermata
PROGRESSIONE DI CROCIERA	€ 1,75 al Km dopo il raggiungimento di € 9,00 quando il taxi supera la velocità di 60 km orari Quando il taxi decelera al di sotto della velocità di 60 km orari la tariffa ritorna alla progressione di riferimento Tariffa oraria € 31,57 pari € 0,10 per ogni percorso di 57 metri o 11,4 secondi di fermata
PROGRESSIONE BLOCCATA PER CORSE DI ANDATA E RITORNO CON TASTO DI BLOCCO	€ 1,25 al Km oltre € 9,00 fino a destinazione e ritorno. Tariffa oraria € 31,57 per corse con partenza dal territorio di uno dei Comuni dell’Area Metropolitana o Aeroportuale con destinazione verso qualsiasi luogo al di fuori degli stessi e ritorno pari ad € 0,10 per ogni 80 metri o 11,4 secondi di fermata

Oltre all’impianto tariffario così descritto sono presenti anche 2 tariffe concordate ed una tariffa con supplemento speciale.

Le due tariffe concordate aggiornate sono le seguenti:

TARIFFA MASSIMA CON TASSAMETRO ACCESO. SE L'IMPORTO DEL TASSAMETRO E' MINORE SI PAGA L'IMPORTO DEL TASSAMETRO	€ 40,00 con partenza dall'aeroporto di Caselle verso la zona ZTL della Città di Torino illustrata nella mappa e viceversa
TARIFFA MASSIMA CON TASSAMETRO ACCESO. SE L'IMPORTO DEL TASSAMETRO E' MINORE SI PAGA L'IMPORTO DEL TASSAMETRO	€ 47,00 con partenza dall'aeroporto di Caselle verso la zona OSPEDALI della Città di Torino illustrata nella mappa e viceversa_

La tariffa con supplemento speciale che rimane invariata è la seguente

SUPPLEMENTO FISSO AEROPORTUALE PER PARTENZE DALL'AEREOPORTO VERSO I COMUNI DI: CASELLE S. FRANCESCO AL CAMPO S.MAURIZIO CANAVESE	€ 6,00 DA AGGIUNGERE A VOCE A FINE CORSA
---	---